

ALTERNATIVITA' TRA LA PATENTE DI GUIDA PER VEICOLI TARGATI C.R.I. E LA PATENTE SPECIALE DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 139 DEL C.D.S. (07/10/2002)

QUESITO:

La patente di guida per veicoli targati C.R.I., rilasciata dalla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 138 del C.d.S, può essere considerata assimilata alla patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del C.d.S., in considerazione del fatto che il comma 3 dello stesso articolo prevede come alternativa alla patente di servizio, l'ordinaria patente militare rilasciata dagli Enti di cui all'art. 138 ? Inoltre, il possesso della patente di guida per veicoli targati C.R.I. esonera dall'obbligo a sostenere gli esami previsti per legge, al fine del conseguimento della patente speciale di servizio?

RISPOSTA:

Il comma 3 dell'art. 139 del nuovo codice della strada, deve essere letto in stretta relazione con il comma 1 dello stesso articolo. Pertanto l'alternatività tra la patente speciale di servizio e le patenti rilasciate ai sensi dell'articolo 138 del C.d.S., deve ritenersi limitata alle patenti militari che consentono la guida di mezzi destinati all'attività di polizia stradale. La finalità della succitata disposizione normativa consiste, infatti, nell'esonero, per il personale militare che svolge, tra i compiti attribuitagli dal proprio comando, attività di polizia stradale, dall'obbligo di conseguire la patente speciale di servizio di cui all'art 139.

In definitiva l'art. 138 del C.d.S. si limita a disciplinare la conduzione di veicoli appartenenti alle Forze armate e assimilati (vedi c. 11), mentre l'art. 139 disciplina invece la conduzione di una particolare categoria di veicoli, quelli adibiti all'impiego di polizia stradale, appartenenti, pertanto, ai corpi, uffici o comandi indicati all'art. 12 c. 1 del C.d.S.¹

A conferma di tale asserzione interviene il D.M. n. 577 del 26/08/1994 che, all'articolo 4, riconosce come equipollenti alla patente speciale di servizio, solo le patenti di guida di 1° grado rilasciate dal centro addestramento Polizia stradale di Cesena.

Nessun'altra norma vigente prevede la possibilità di ottenere per conversione le patenti di cui trattasi, ad esclusione di quelle sopra citate.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la patente di guida per veicoli targati C.R.I., non possa essere considerata alternativa alla patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, rendendo dunque necessario, per il conseguimento di quest'ultima, il superamento degli esami previsti per legge.

¹ Polizia stradale della Polizia di Stato; Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpi e servizi di polizia municipale; funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale; ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.